



Città di Maranello

COMUNE DI MARANELLO

Provincia di Modena

ORDINANZA N. 58 DEL 24/04/2020

OGGETTO : MISURE URGENTI SULLA MOBILITA' DELLE PERSONE SUL TERRITORIO COMUNALE AL FINE DI PREVENIRE LA DIFFUSIONE DELL'EPIDEMIA DA COVID 19. PARZIALE APERTURA DEI MERCATI SETTIMANALI.

Il Sindaco

Richiamato il Decreto legge 25.03.2020 n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID 19;

Visto il DPCM 10 aprile 2020 (GU Serie Generale n. 97 del 11.04.2020) vigente fino al 3 maggio 2020, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID 19, applicabili sull'intero territorio nazionale;

Visti altresì

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 61 del 11/04/2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19.";

- il Decreto del Presidente della Giunta regionale n. 66 del 22/04/2020 "Ulteriore ordinanza ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in tema di misure per la gestione dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione della sindrome da covid-19. Integrazione dell'ordinanza N. 61 dell'11 aprile 2020";

Valutata l'esigenza di riavviare l'attività mercatale, limitatamente al settore alimentare, in linea con i provvedimenti governativi e regionali, al fine di rispondere alle esigenze espresse dagli esercenti e dalla popolazione residente;

Accertato che sussistono le condizioni per perimetrare – utilizzando in parte transenne – l'area del mercato di Pozza e Maranello contingentando l'accesso all'area di vendita e garantendo il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro;

Visto l'art. 32 della Legge n. 833/1978 che demanda al sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria locale, competenze per l'emanazione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

Richiamato l'articolo 50, comma 5, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce: "5. *In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale*";

Visti:

- l'articolo 5 della legge regionale 4 maggio 1982, n. 19;
- la L.R. 25.06.1999 n. 12;
- lo Statuto comunale
- l'art. 4 del D.L 25 marzo 2020 n. 19

ORDINA

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di commercio nella forma di mercato all'aperto per la vendita di prodotti alimentari nei mercati settimanali di Pozza e Maranello a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- accesso della clientela ai singoli posteggi con flusso controllato e contingentato, al fine di evitare assembramenti,
- il contingentamento delle presenze che non possono superare contemporaneamente, al fine di evitare assembramenti, il quintuplo del numero dei banchi presenti, esclusi dal conteggio gli operatori commerciali;
- ogni esercente dovrà assicurare che i propri collaboratori e la propria clientela rispettino il mantenimento del distanziamento interpersonale di almeno un metro ed il divieto di assembramento;
- il confezionamento sarà esclusivamente ad opera dell'esercente;
- i venditori dovranno fornire alla clientela gel igienizzanti a base alcolica;
- per venditori e compratori è previsto l'uso dei guanti "usa e getta" e mascherine in tutte le attività di vendita e acquisto ed anche durante il periodo di attesa in fila;
- per ridurre il tempo di attesa, ai disabili e alle donne in stato di gravidanza sarà data priorità di accesso;
- messa a disposizione della clientela di numeri contafila;
- la clientela non dovrà attardarsi negli acquisti ed impegnare il tempo strettamente necessario a tal fine;
- il rispetto di ogni altra misura di cautela individuata, anche successivamente, dalle competenti autorità.

2. L'obbligo di predisporre le suddette misure e vigilare sulla loro osservanza rimane a carico dei commercianti titolari di concessione, operanti nei vari mercati che si svolgono sul territorio comunale;

3. L'obbligo di ottemperare alle presenti prescrizioni grava sia nei confronti di chi opera nei mercati sia nei confronti di chi li frequenta.

Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data di adozione della medesima e sono efficaci fino al 3/05/2020

E' fatto obbligo a chiunque di osservare e far osservare il presente provvedimento e l'inottemperanza sarà punita ai sensi dell'art. 4 DL 25 marzo 2020 n. 19

DEMANDA

DI FAR RISPETTARE le previsioni della presente Ordinanza al Servizio di Polizia Locale, oltreché alle forze della Polizia statali presenti sul territorio e che tale provvedimento venga pubblicato nel sito web comunale, diffuso nei canali social network per la massima conoscenza alla popolazione nonché inviato alle associazioni di categoria

AVVERTE

che in caso di mancata ottemperanza agli obblighi della presente ordinanza, si procederà alla denuncia all' Autorità competente per l'accertamento delle responsabilità ai sensi dell'art. 650 del codice penale La mancata osservanza delle disposizioni e misure in materia di emergenza epidemiologica da COVID 19, è infatti sanzionata, anche penalmente, secondo quanto stabilito dagli artt. 3 del D.L. n.

6/2020, convertito con modifiche dalla legge n.13/2020 come modificato dall'art. 15 del D.L. n. 14/2020;

INFORMA

che, a norma dell'articolo 3, comma 4, della legge 241/1990, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna; in alternativa nel termine di 120 giorni dalla pubblicazione al Capo dello Stato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.

Maranello , li 24/04/2020

Il Sindaco
Luigi Zironi / INFOCERT SPA
Atto sottoscritto digitalmente